

DISCIPLINARE

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL XXXVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA (FMSI)

Art. 1 – Premesse

La scrivente FMSI Servizi Srl (di seguito, anche FMSI Servizi) ha ricevuto incarico da parte della Federazione Medico Sportiva Italiana (di seguito, anche FMSI) di organizzare il Congresso Nazionale FMSI (di seguito, Congresso o Evento o Manifestazione) in programma a Roma dal 27 al 29 Marzo 2019.

Tale Congresso rappresenta per il suo prestigio, per l’importanza scientifica dei temi trattati, per l’eccellenza dei Relatori e per la partecipazione attesa di circa 800 studiosi e specialisti in Medicina dello Sport e altre figure professionali, come i laureati in scienze motorie e masso-fisioterapisti, il più importante evento scientifico-culturale organizzato dalla FMSI. L’edizione del 2019 acquisisce, inoltre, ancor più rilevanza poiché rappresenta l’evento celebrativo del 90° anno dalla fondazione della Federazione Medico Sportiva Italiana.

Ferma la previa identificazione della sede congressuale in un hotel con annesso centro congressi di elevato standard qualitativo, la Stazione Appaltante intende affidare ad un operatore del mercato altamente qualificato alcuni specifici servizi ai fini della migliore organizzazione e svolgimento del Congresso - quali Segreteria Organizzativa e servizi connessi per la gestione delle iscrizioni al Congresso, servizi tecnici e di allestimento delle sale riunioni, gestione delle prenotazioni alberghiere e di viaggio per ospiti e relatori al Congresso, organizzazione delle attività di relazione istituzionale, ricerca e contrattualizzazione di aziende sponsor - conferendo mandato esclusivo a gestire e stipulare tutti i contratti inerenti la manifestazione indicata.

I lavori si svolgeranno secondo il programma del Congresso attualmente in fase di definizione. Il programma prevede:

- cerimonia inaugurale: mercoledì 27 Marzo (la cerimonia si svolgerà nel pomeriggio e sarà preceduta da alcune riunioni istituzionali; presenza stimata 800 partecipanti; presenze di autorità, ospiti, accompagnatori);
- lavori congressuali: giovedì 28 e venerdì 29 Marzo (intera giornata; presenza stimata 800 partecipanti)
- attività di relazione istituzionale: welcome cocktail al termine della cerimonia inaugurale e Cena riservata ad autorità e ospiti; Cena Relatori e Cena istituzionale FMSI.

Art. 2 – Prestazioni oggetto dell’appalto, importo a base d’asta, modalità e durata di esecuzione del servizio

Art. 2.1 – Oggetto dell’appalto

2.1.1 Oggetto della presente gara è l’affidamento dei seguenti servizi ai fini della migliore organizzazione e svolgimento del Congresso:

- A. Segreteria organizzativa pre-congressuale;
- B. Segreteria organizzativa congressuale;
- C. Studio del concept grafico;
- D. Ideazione e realizzazione dei materiali di comunicazione;
- E. Ideazione e realizzazione del materiale congressuale;
- F. Allestimento delle sale del Centro Congressi;
- G. Servizi tecnici di video-proiezione, amplificazione e assistenza tecnica;
- H. Gestione delle prenotazioni viaggi per ospiti e relatori;

- I. Gestione delle relazioni con le strutture alberghiere individuate da FMSI Servizi e dei servizi di accoglienza degli ospiti presso le suddette strutture;
- J. Coordinamento dei servizi ristorativi (coffee break e colazioni di lavoro), se richiesti;
- K. Gestione e coordinamento dei transfert da e verso l'aeroporto e dei trasferimenti da e verso la sede congressuale in occasione delle attività del programma congressuale;
- L. Ricerca e gestione delle sponsorizzazioni;
- M. Ideazione e organizzazione delle seguenti attività di relazione istituzionale:
 - Welcome Cocktail per la cerimonia inaugurale;
 - Cena inaugurale;
 - Cena dei Relatori;
 - Cena Istituzionale FMSI;
 - Programma per Accompagnatori (ove richiesto dalla Stazione Appaltante);
- N. Supporto nell'accreditamento dell'evento ai sensi della normativa ECM in qualità di Segreteria Organizzativa.

2.1.2 Le specifiche di ciascun servizio sui cui va parametrata l'offerta tecnico-economica, sono descritti nel Capitolato Tecnico, allegato A del presente Disciplinare di gara.

Art. 2.2 – Importo presunto a base di gara

2.2.1 La base d'asta è fissata in complessivi Euro 200.000,00 (duecentomila/00) IVA esclusa.

Non saranno ammesse offerte in aumento né offerte parziali rispetto ai servizi richiesti.

2.2.2 Ai sensi del combinato disposto degli art.97, commi 5 e 6, del D.Lgs. del 18 Aprile 2016 n.50 (di seguito, anche Codice) e dell'art.26, comma 3, del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, e in considerazione di quanto indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria determinazione nr.3/2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

2.2.3 I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione dell'appalto resteranno fissi e invariati per tutta la durata del servizio.

2.2.4 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 2.3 – Durata del servizio

L'affidamento dei servizi di cui al precedente art.2.1.1 avrà effetto per tutta la durata della Manifestazione, la quale a sua volta dovrà svolgersi nelle date concordate e si concluderà alla chiusura di tutte le attività di rendicontazione amministrativa legate alla stessa, e comunque non oltre sei mesi dalla sua conclusione.

Art. 2.4 – Modalità di esecuzione del servizio

Ai sensi dell'art.100 del Codice, il Capitolato Tecnico dettaglia i requisiti e le condizioni particolari per l'esecuzione del contratto che, in sede di offerta, gli Operatori Economici devono dichiarare - per l'ipotesi in cui risultassero aggiudicatari - di accettare incondizionatamente, senza eccezioni o esclusioni di sorta, nonché di averne tenuto conto nella formulazione della propria offerta.

Art. 2.5 – Divieto di cessione e subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

È ammesso il subappalto, previa opportuna indicazione in sede di gara della parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto affidata a terzi. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art.105 del Codice.

Art. 3 – Modalità di reperimento della documentazione di gara e richieste di chiarimento

3.1 La documentazione ufficiale ai fini della partecipazione alla gara è disponibile in formato elettronico sul sito web www.fmsi.it.

3.2 Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante.

3.3 Le richieste, formulate esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): fmsiservizi@legalmail.it, fino al 4/12/2017 - ore 12,00. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

3.4 Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno date entro 7 (sette) giorni precedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

3.5 I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati in forma anonima sul sito web di cui al precedente art.3.1.

Art. 4 – Condizioni di partecipazione

Art. 4.1 – Soggetti ammessi alla gara

4.1.1 È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli Operatori Economici di cui agli artt. 3, comma 1, lettera p), e 45, comma 1, del Codice, ivi inclusi gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al successivo art.4.2 e dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al successivo art.4.3.

4.1.2 In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di Consorzi ordinari, costituiti o costituendi, di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di Consorzi tra imprese artigiane e di Consorzi stabili di cui all'art.45, comma 2, lettere rispettivamente d), e), b) e c), del Codice, si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice.

Per quanto riguarda i Consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i Consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Art. 4.2 – Requisiti di ordine generale

4.2.1 È ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano i seguenti requisiti di ordine generale:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165, o di cui all'art.35 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- essere in regola con le altre disposizioni di legge sui requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

4.2.2 Saranno inoltre esclusi, ai sensi e per gli effetti dell'art.80, comma 5, lettera m) del Codice, i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Art. 4.3 – Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I concorrenti, a pena di esclusione, devono altresì essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.

4.3.1 Ai fini della sussistenza dei **requisiti di idoneità professionale**, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, ai sensi dell'art.83, comma 3 del Codice, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale prevalente costituito dall'erogazione dei servizi connessi con l'organizzazione di congressi, eventi, fiere, etc.

4.3.2 A titolo di possesso dei **requisiti di capacità economica e finanziaria**, i concorrenti, ai sensi dell'art.83, comma 1, lett. b) e comma 4 del Codice devono:

i. aver realizzato nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività dell'Operatore Economico, un fatturato globale di impresa pari ad almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);

Nota: per ultimo triennio si intende quello relativo agli ultimi 3 (tre) esercizi annuali, antecedenti la data di indizione della presente trattativa, la cui documentazione del fatturato globale d'impresa risulti depositata presso gli uffici competenti.

ii. aver realizzato nell'ultimo triennio, secondo i termini di cui al punto precedente, o nel minor periodo di attività dell'Operatore Economico, un fatturato specifico relativo ai servizi di organizzazione eventi per un importo minimo di Euro 600.000,00 (seicentomila/00);

iii. aver contratto con primaria compagnia assicurativa idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Tali requisiti sono ritenuti indispensabili poiché, trattandosi di un servizio la cui prestazione è contenuta in pochi giorni, l'affidabilità dell'operatore è essenziale ai fini della stessa riuscita dell'evento, non essendo possibile dar luogo a scorrimenti della graduatoria o a scorrimenti durante lo svolgimento del Congresso.

4.3.3 A titolo di possesso dei **requisiti di capacità tecnica e professionale** di cui all'art.83, comma 1, lett. c) e comma 6, del Codice, i concorrenti devono:

i. aver maturato un'esperienza pregressa nello specifico settore di attività risultante dalla condizione di cui al precedente art.4.3.1 non inferiore a 5 anni;

ii. aver curato l'organizzazione di almeno 3 eventi (congressi, fiere, etc.) particolarmente rilevanti a carattere nazionale e/o internazionale nell'ultimo triennio.

Tali requisiti sono ritenuti inderogabili dalla Stazione Appaltante a garanzia del pieno soddisfacimento dei requisiti specifici di cui all'allegato Capitolato Tecnico.

Art. 4.4 – Avvalimento

4.4.1 Secondo le modalità e condizioni di cui all'art.89 del Codice, il concorrente - singolo o Consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnico-professionali di cui all'art.83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al Consorzio), giusta idonea dichiarazione nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

4.4.2 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

4.4.3 Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;

- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;

- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito;

- non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art.212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
- l'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra Consorziati.

Art. 4.5 – Modalità di presentazione della documentazione

4.5.1 Ai fini della partecipazione alla procedura di gara deve essere prodotta la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni e i contenuti ivi richiamati, nonché i documenti a essi allegati nei termini indicati ai successivi artt. 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 del presente Disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

4.5.2 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- i. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- ii. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- iii. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, Consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4.5.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

4.5.4 Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.

4.5.5 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art.83, comma 9, del Codice, dietro pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a Euro 2.000,00 (duemila/00).

4.5.6 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 4.5.5, si assegnerà al concorrente un termine di 3 (tre) giorni solari perché, a pena di esclusione, siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere e perché sia presentato contestualmente il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

4.5.7 La Stazione Appaltante, parimenti ma senza applicazione della sanzione, assegnerà al concorrente un termine di 3 (tre) giorni solari per la regolarizzazione, a pena di esclusione, delle irregolarità formali, ovvero della mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

4.5.8 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione, la Stazione Appaltante si atterrà, per quanto compatibili con le disposizioni del Codice, alle indicazioni contenute nella determinazione dell'A.N.AC. dell'8 gennaio 2015, n.1 "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art.38, comma 2-*bis*, e dell'art.46, comma 1-*ter*, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163".

4.5.9 Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC o strumento equivalente, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (3 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC o strumento equivalente.

Art. 4.6 – Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore

4.6.1 Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il concorrente deve altresì presentare, a corredo della domanda di partecipazione e dei documenti ivi richiamati, una garanzia provvisoria ai sensi dell'art.93 del Codice di importo pari a Euro 4.000,00 (quattromila/00).

4.6.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente mediante:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante;

In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT67 R032 4411 2010 0000 0003 301 intestato alla Federazione Medico Sportiva Italiana; (ii) dovrà essere presentata una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

- c) da fideiussione, con validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Con comunicato della Banca d'Italia del 12 maggio 2016 è stato precisato che possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti al pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo "albo" ex art.106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo "albo", abbiano un amministrativo avviato ai sensi della Legge n.241/1990 e non ancora concluso.

4.6.3 La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere, a pena di esclusione:

- (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Codice Civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- (ii) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;
- (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

4.6.4 La garanzia fideiussoria deve altresì essere corredata:

- (i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt.46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate e i poteri dei sottoscrittori;

oppure

- (ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.

Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.

4.6.5 Il concorrente, ai sensi dell'art.93, comma 8, del Codice, dovrà altresì produrre, a pena d'esclusione, eventualmente anche all'interno della garanzia provvisoria, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo "albo" di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

4.6.6 La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art.83, comma 9, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al punto 4.5.5 del presente Disciplinare, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

4.6.7 Ai sensi dell'art.93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art.93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile a una condotta connotata da dolo o colpa grave.

4.6.7 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art.103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal predetto articolo. Ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ove disponibile. In caso di raggruppamenti temporanei, tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 4.7 – Eventuali riduzioni della garanzia

4.7.1 L'importo della garanzia provvisoria indicato al precedente punto 4.6.1 può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art.93, comma 7, del Codice, sulla base di riduzioni progressive, anche cumulabili tra loro, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso, come disposto al successivo comma del presente articolo.

4.7.2 L'importo della garanzia si riduce in funzione del possesso o mancato possesso, da parte dell'offerente, del/i seguente/i requisito/i:

(i) riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

(ii) riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto (i), in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

oppure

riduzione del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto (i), in caso di possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

(iii) riduzione del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai punti (i) e (ii), in caso di:

- sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;

- oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

4.7.3 L'importo della singola garanzia è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui il concorrente sia in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:

- rating di legalità;
- attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- certificazione Social Accountability 8000;
- certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- certificazione OHSAS 18001;
- certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;
- certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC;
- certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

4.7.4 Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti.

La Stazione Appaltante si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontare la veridicità delle dichiarazioni prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare entro il termine di 3 (tre) giorni la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui, tale documentazione non fosse fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, la Stazione Appaltante chiederà un'integrazione del valore della garanzia.

Ai fini della sanatoria, si applica quanto disposto ai precedenti artt.4.5.5 e 4.5.7.

Art. 5 – Termini di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

5.1 - Termini di presentazione delle offerte

5.1.1 Le Società ammesse a partecipare dovranno fare pervenire il plico debitamente sigillato contenente la documentazione amministrativa e l'offerta tecnico-economica richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 11 Dicembre 2017**, al seguente indirizzo:

FMSI Servizi Srl

Viale Tiziano, n. 70 – 00196 Roma

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

L'offerta potrà essere consegnata a mano o inviata tramite corriere o altra modalità tale da assicurare la certificazione del giorno e dell'orario di consegna. In caso di consegna a mano, il personale FMSI Servizi addetto alla ricezione rilascerà ricevuta nella quale saranno indicati protocollo, data e ora di ricezione del plico.

Trascorso il termine di consegna sopra indicato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedentemente consegnata.

Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga a destinazione in tempo utile.

5.1.2 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'Operatore Economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale o P.IVA, indirizzo PEC o strumento equivalente per le

comunicazioni) e riportare la dicitura **“Offerta per l'affidamento dei servizi di organizzazione del XXXVI Congresso FMSI”**.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d'impresa, Consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

5.1.3 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto, la firma da parte di chi impegna la ditta concorrente e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”;

“B - Offerta tecnica”;

“C - Offerta economica”.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

5.1.4 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari o inammissibili ai sensi dell'art.59, rispettivamente commi 3 e 4, del Codice.

5.2 - Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

5.2.1 La busta A, chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, su cui deve essere apposta l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto, la firma da parte di chi impegna la ditta concorrente e la dicitura specifica “A – Documentazione amministrativa” deve contenere i documenti di cui ai successivi punti 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4.

5.2.2 **Domanda di partecipazione**, su carta resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, con indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, della partita IVA, dell'indirizzo PEC o strumento equivalente per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell'art.76, comma 3, del Codice.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso, deve essere prodotta copia conforme all'originale della relativa procura.

5.2.3 **Modello DGUE** secondo lo schema di formulario allegato al presente Disciplinare e, comunque, reperibile al sotto indicato link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT>

Il modello DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.AC.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee a incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente, di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del Codice, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC., e siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Note alla compilazione del DGUE in caso di avvalimento

In caso dell'avvalimento, l'Operatore Economico deve allegare alla domanda:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:

- il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice;

- l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la Committente, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o Consorziata;

- DGUE dell'impresa ausiliaria;

- originale o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto.

Il predetto contratto deve essere determinato nell'oggetto e nella durata e dovrà contenere indicazione dettagliata delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avalimento.

La Stazione Appaltante verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art.80 del Codice e imporrà all'Operatore Economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio di 20 (venti) giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La Stazione Appaltante eseguirà in corso d'esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto e, in particolare, che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia provvisoria.

5.2.4 Documento attestante la garanzia provvisoria di cui al precedente art.4.6.1 del presente Disciplinare, con allegata dichiarazione, di cui all'art.93 comma 8, del Codice, concernente l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva.

5.2.5 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara:

(i) di aver preso atto e tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo dove devono essere svolti i servizi e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

(ii) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

(iii) di accettare incondizionatamente, senza eccezioni o esclusioni di sorta, le condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare di gara;

(iv) che non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali e autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

che ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscono segreto tecnico o commerciale e per le quali non autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico-commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art.53, comma 5, lettera a), del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

(v) di essere informato che i dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

5.2.6 Ai fini della sanatoria delle mancanze, incompletezze e/o altre irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui alla documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 4.5.5 e 4.5.7 del presente Disciplinare di gara, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda, nei termini indicati dal presente Disciplinare.

In caso di mancata sanatoria, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

5.3 - Contenuto della Busta "B - Offerta tecnica"

5.3.1 La busta B, chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, su cui deve essere apposta l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto, la firma da parte di chi impegna la ditta concorrente e la dicitura specifica "B - Offerta tecnica", deve contenere una relazione tecnica, redatta in lingua italiana, datata, siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso dal legale rappresentante dell'impresa offerente o da persona munita da comprovati poteri di firma, contenente un indice del proprio contenuto e dalla quale si evincano in modo completo e dettagliato le caratteristiche della società offerente (esperienze pregresse e business model) e dei servizi offerti (descrizione del progetto dedicato all'organizzazione e svolgimento dell'evento e del team di progetto dedicato all'evento), con riferimento ai requisiti minimi indicati nel presente Disciplinare di gara e nell'allegato Capitolato Tecnico e con l'indicazione di eventuali caratteristiche migliorative.

5.3.2 La relazione tecnica, della lunghezza non superiore a 30 (trenta) pagine (carattere del testo Times New Roman n.12; interlinea n.1,5; margini dx, sx, inferiore e superiore 1,5) deve esporre in maniera dettagliata:

- **Profilo dell'offerente** - o di ciascuno dei soggetti in caso di RTI o Consorzio - che descriva la *mission*, area e obiettivi di business, posizionamento sul mercato, esperienze pregresse eseguite nell'ultimo triennio nello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara e da cui si evinca il grado di conoscenza del dominio professionale e tecnico;

- **Livelli dei servizi offerti** con dettagliata descrizione - pena l'esclusione - del progetto dedicato all'organizzazione e svolgimento dell'evento (proposte per lo svolgimento delle attività di relazione istituzionale) e del team di progetto dedicato all'evento (almeno un Project Manager e un responsabile operativo);

- **Sistema organizzativo di erogazione dei servizi e delle prestazioni**, con evidenziazione di eventuali *plus* valutati secondo i criteri di cui al successivo art. 6.1.2, tra cui a titolo esemplificativo:

- . organigramma aziendale;
- . certificazione ISO 9001;
- . qualificazione di Provider ECM (*plus* opzionale);
- . sistema informatico per la gestione delle iscrizioni e per l'invio di contributi scientifici (*plus* opzionale);
- . sistema informatico per la gestione della biglietteria di viaggio (*plus* opzionale).

Detta sezione ha lo scopo di appurare le capacità di pianificazione ed erogazione dei servizi, come meglio specificati nell'allegato Capitolato Tecnico del presente Disciplinare di gara.

5.3.3 Saranno escluse le offerte condizionate, parziali, indefinite rispetto ai servizi richiesti.

Saranno altresì escluse le offerte da cui non si evinca la capacità di rispettare il soddisfacimento dei requisiti minimi considerati inderogabili dalla Stazione Appaltante di cui all'allegato Capitolato Tecnico del presente Disciplinare di gara.

5.3.4 A pena di esclusione, gli elaborati suindicati e la relativa documentazione giustificativa non devono contenere elementi dai quali sia possibile desumere il prezzo offerto e la busta B deve essere separata dalla Busta C.

5.4 – Contenuto della Busta “C - Offerta economica”

5.4.1 La busta C, chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, su cui deve essere apposta l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto, la firma da parte di chi impegna la ditta concorrente e la dicitura specifica “C – Offerta economica”, deve contenere quanto di seguito dettagliato.

5.4.2 L'offerta economica, redatta su carta intestata e sottoscritta in calce, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, deve indicare in numeri e in lettere il corrispettivo al netto dell'IVA offerto per la prestazione dei servizi resi dalla Ditta offerente, esclusi i costi relativi all'affitto della sede congressuale, ai servizi ristorativi (coffee break e colazioni di lavoro) fruiti durante lo svolgimento dei lavori, ai servizi alberghieri, all'affitto delle location e ai relativi servizi ristorativi per lo svolgimento delle attività di relazione istituzionale da fatturarsi dalle strutture selezionate direttamente alla Stazione Appaltante. In caso di discordanza prevale il prezzo indicato in lettere. L'offerta - pena l'esclusione - dovrà essere corredata dallo schema di dettaglio dei costi per singolo servizio, come da schema illustrato nel Capitolato Tecnico, allegato “A”, del presente bando.

5.4.3 Saranno escluse le offerte economiche condizionate, parziali, indefinite rispetto ai livelli prestazionali e di servizio richiesti nel presente Disciplinare di gara e nell'allegato Capitolato Tecnico.

Saranno, altresì, escluse le offerte anormalmente basse, ove la prova fornita dall'Operatore Economico pervenga oltre il termine di 15 (quindici) giorni previsto dalla Stazione Appaltante in ottemperanza all'art.97, comma 5, del Codice ovvero la detta prova non giustifichi sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto di quanto disposto dall'art.97, comma 4, del Codice, ovvero in tutti i casi di cui all'art.97, comma 5, lett. a), b), c) e d), del Codice.

Art. 6 – Procedura di aggiudicazione

Art. 6.1 - Criterio di aggiudicazione

6.1.1 L'incarico sarà aggiudicato secondo le modalità di cui all'art.95, comma 2, del Codice, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi mediante l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nel successivo comma del presente articolo.

6.1.2 La procedura di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, di cui max. 60 punti per la qualità dell'offerta tecnica e max. 40 punti per l'offerta economica, articolato come segue.

A. Qualità dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti criteri:

- 1) Anni di esperienza pregressa, Business Model con Project Manager dedicato e Certificazione ISO: punti fino a 5;
- 2) Nr. e tipo di eventi di rilevanza nazionale e/o internazionale organizzati nel settore medico-scientifico nell'ultimo triennio: punti fino a 5;
- 3) Progetto dedicato all'evento, completezza della proposta e livello delle soluzioni individuate con riguardo alle location proposte per le attività di relazione istituzionale (Cena inaugurale, Cena Relatori, Cena istituzionale FMSI): punti fino a 25;
- 4) Qualificazione di Provider ECM: fino a 5 punti;
- 5) Sistema informatico per la gestione delle iscrizioni e per l'invio di contributi scientifici: fino a 10 punti;
- 6) Possibilità di gestione interna della biglietteria ferroviaria e aerea: fino a 10 punti.

B. Offerta economica

Per l'offerta economica, il punteggio nella misura massima di 40 punti è attribuito alla Società che presenta il prezzo complessivamente più basso, ottenuto dalla comparazione dei sub-totali unitari differenziati per tipologia di servizio (ad es.: sub-totale dei servizi di segreteria congressuale, sub-totale dei servizi tecnici, etc.), a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio - dal più alto al più basso - in base al confronto con i sub-totali via via crescenti indicati nelle offerte economiche degli altri partecipanti alla gara.

Il punteggio finale valevole ai fini della aggiudicazione sarà uguale alla somma dei punteggi rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.

6.1.3 L'offerta vincherà il concorrente per 365 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

6.1.4 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, in base a elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art.97, comma 6, del Codice.

6.1.5 È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art.95, comma 12, del Codice o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

La Stazione Appaltante può altresì decidere di non aggiudicare l'appalto ai sensi dell'art.94, comma 2, del Codice, all'offerente che ha presentato l'offerta più bassa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del Codice.

6.1.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia di cui al successivo art.12 del presente Disciplinare di gara e al controllo del possesso dei requisiti prescritti di cui al successivo art.7 del presente Disciplinare.

6.1.7 La Stazione Appaltante, nei casi previsti dell'art.110 del Codice, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 6.2 - Operazioni di gara

6.2.1 Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, nelle more dell'attuazione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art.78 del Codice, la Stazione Appaltante nomina una Commissione di gara per l'esame e la valutazione delle offerte presentate.

6.2.2 La Stazione Appaltante comunicherà alle imprese concorrenti, che avranno presentato domanda di ammissione nel rispetto dei termini di cui al precedente art.5.1.1 del presente disciplinare, il giorno e l'ora di apertura dei plichi.

La procedura di aggiudicazione sarà aperta dalla Commissione all'uopo nominata che si riunirà presso gli uffici della FMSI Servizi, in Roma, Viale Tiziano n.70, e procederà in seduta pubblica allo svolgimento delle attività di seguito descritte.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.

Si precisa che alla prima seduta pubblica e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche, comunicate ai concorrenti ammessi a mezzo PEC o strumento equivalente almeno un giorno prima della data fissata, potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese offerenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

6.2.3 La Commissione di gara procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità.

Indi, procederà all'apertura delle offerte presentate che rispondano ai predetti requisiti di tempestività e integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e la correttezza della documentazione presentata, secondo le modalità indicate ai precedenti artt.5.1.2 e 5.1.3 del presente Disciplinare di gara.

6.2.4 La Commissione di gara, quindi, procederà, in seduta riservata, all'analisi della documentazione presente nella Busta "A - documentazione amministrativa".

In caso di mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali e/o formali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, in conformità a quanto prescritto dell'art.83, comma 9, del Codice, si applicano le disposizioni di cui rispettivamente ai precedenti artt.4.5.5 e 4.5.7 del presente Disciplinare. In caso di inutile decorso del termine in assenza di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procederà ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice.

6.2.5 Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella Busta "A - documentazione amministrativa", all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, sarà adottato il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'art.120 del Codice del Processo Amministrativo, gli atti di cui all'art.29 del Codice sono altresì pubblicati sul sito www.fmsi.it.

6.2.6 Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, la Commissione, riunita in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà comunicata a mezzo PEC o strumento equivalente ai soli concorrenti ammessi, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e alla verifica della presenza dei documenti di cui al precedente art.5.3.2 del presente Disciplinare di gara.

6.2.7 Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà a verificare la completezza e la correttezza dei documenti afferenti all'offerta tecnica.

Al termine dell'analisi dei detti documenti e all'esito delle valutazioni dei requisiti tecnico-organizzativi, la Commissione procederà all'attribuzione del punteggio tecnico attraverso l'applicazione dei criteri di cui al precedente art.6.1.2.

In mancanza di evidenza relativa alla capacità di rispettare il soddisfacimento dei suddetti requisiti minimi considerati inderogabili dalla Stazione Appaltante, l'offerta non sarà considerata valida e non si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'art.120 del Codice del Processo Amministrativo, gli atti di cui all'art.29 del Codice sono altresì pubblicati sul sito www.fmsi.it.

6.2.8 Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata a mezzo PEC o strumento equivalente ai soli concorrenti ammessi, all'apertura delle buste contenenti le Offerte Economiche e alla verifica della presenza dei documenti di cui al precedente art.5.4.2 del presente Disciplinare di gara, dando lettura dell'importo offerto.

6.2.9 Indi, la Commissione, in seduta riservata, procederà:

- all'esame e verifica delle offerte economiche presentate;
- alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art.2359 C.C., proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art.80, comma 5, lett. m), del Codice;
- alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, con applicazione, in tali casi, di quanto disposto dall'art.97, comma 3, del Codice;
- all'attribuzione dei criteri di cui al precedente art.6.1.2.

In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'art.18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985; a tal fine si rappresenta l'opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare l'impresa e di modificare l'offerta.

6.2.10 All'esito delle operazioni di cui sopra ovvero nel caso in cui non si debba procedere alla verifica di congruità delle offerte, la Commissione redige la graduatoria definitiva e procede alla proposta di aggiudicazione dell'appalto.

6.3 - Ulteriori disposizioni e vincoli

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- a. offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Disciplinare e/o nel Capitolato Tecnico;
- b. offerte che siano sottoposte a condizione;
- c. offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- d. offerte incomplete e/o parziali;
- e. offerte di servizi che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico ovvero di servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art.76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo, comma 5, lett. c).

Art. 7 – Controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione

7.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt.81, comma 2, e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC. con propria delibera n.157 del 17 febbraio 2016 in attuazione dell'art.6-*bis* del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall'art.20, comma 1, lettera a), L. n.35/2012 - aggiornamento della deliberazione 20 dicembre 2012, n.111, e con le modalità ivi indicate.

In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCpass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della Stazione Appaltante.

7.2 I requisiti di partecipazione di cui al precedente art.4.3, ai sensi dell'art.86 del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

a) quanto al requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 4.3.1, se trattasi di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, inserita nel sistema AVCpass dall'Operatore Economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità e autenticità della documentazione inserita;

b) quanto al requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 4.3.2, mediante:

– dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante l'importo del fatturato generale dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art.22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

ovvero

– copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari dell'ultimo triennio ovvero al periodo di minore attività dell'Operatore Economico, dai quali risulti il fatturato generale dichiarato in sede di partecipazione;

c) quanto al requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente punto 4.3.2, mediante:

– dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art.22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

ovvero

– copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari dell'ultimo triennio ovvero al periodo di minore attività dell'Operatore Economico, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

– copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità e autenticità della documentazione inserita.

d) quanto al requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 4.3.3, mediante l'attestazione, resa ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, dei servizi svolti con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità e autenticità della documentazione inserita.

7.3 Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, e ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice.

7.4 È in facoltà della Stazione Appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a 10 (dieci) giorni; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

7.5 Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'artt.32, comma 8, e 76, comma 5, lett. a), del Codice.

Art. 8 – Accesso agli atti all'esito della procedura di gara

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dall'art.53 del Codice, il diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt.22 e segg. della L. n. 241/1990.

Art. 9 – Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura

9.1 Il concorrente, nonché la sua eventuale ausiliaria e gli eventuali subappaltatori, dovranno comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni e informazioni alle dichiarazioni contenute nel "Documento di Gara Unico Europeo" e nel "Documento di Partecipazione" producendo gli stessi documenti, con le medesime modalità, ed evidenziando le variazioni intervenute.

9.2 Le soprarichiamate dichiarazioni in ordine alle variazioni intervenute dovranno essere inviate alla Stazione Appaltante a mezzo PEC all'indirizzo fmsiservizi@legalmail.it.

9.3 Rimane inteso che, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di eseguire le prescritte valutazioni ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del Codice, unitamente alla comunicazione delle variazioni dovranno essere prodotti tutti i documenti a tal fine necessari.

9.4 Nei casi di concorrenti con identità plurisoggettiva, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata, da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni.

Art. 10 – Adempimenti per la stipula del contratto

10.1 Il contratto di fornitura si perfezionerà solo al momento della stipula dello stesso.

Non vale a perfezionare il contratto la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, che la Stazione Appaltante provvederà a inviare a mezzo PEC o strumento equivalente alla ditta risultata vincitrice della gara.

Detta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce il presupposto per poter procedere alla stipula del contratto, la quale resta peraltro subordinata al rispetto da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare di gara.

10.2 Con la comunicazione di cui all'art.76, comma 5, lett. a), del Codice, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Stazione Appaltante nel termine di 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Stazione Appaltante a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo art.12 del presente Disciplinare;

b) copia del contratto di copertura assicurativa sulla responsabilità professionale;

c) dati di riferimento e contatti del referente di progetto dedicato.

10.3 Scaduto il termine di cui al precedente art.10.2, la Stazione Appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa, nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora nei termini assegnati la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la Stazione Appaltante si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

10.4 Il contratto verrà stipulato entro 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. Detto termine è fissato in favore della FMSI Servizi, che pertanto ha facoltà di modificarlo.

10.5 Il rappresentante legale dell'impresa risultata aggiudicataria o persona munita di poteri di firma deve presentarsi per la stipula del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dalla Stazione Appaltante.

Art. 11 – Cauzione definitiva

11.1 Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art.103 del Codice, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo posto a base della gara in favore della Stazione Appaltante, salvo quanto disposto al successivo art.11.5.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

11.2 La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d'Italia del 12 maggio 2016, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo "albo" ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo "albo", abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della L. n. 241/90 e non ancora concluso.

11.3 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, secondo comma, del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

11.4 La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

11.5 Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/attestazioni/rating) previsti dall'art.93, comma 7, del Codice, di cui al precedente art. 4.8.

11.6 La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e la Stazione Appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 12 – Disposizioni di cui al D.Lgs. n.159/2011

I concorrenti si impegnano ad accettare, sin dalla partecipazione alla presente procedura, una clausola contrattuale che disponga la revoca dell'affidamento o la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., immediata e automatica, senza obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della Stazione Appaltante, in caso di mancata o incompleta comunicazione alla Stazione Appaltante medesima delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso il contraente.

L'obbligo di comunicazione riguarda i dati relativi a tutte le società e imprese sub contraenti e terze sub contraenti interessate, a qualunque titolo, alla fornitura di beni e servizi oggetto dell'appalto.

Il regime delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è esteso, infatti, a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L. 217/2010 nonché nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.N.AC.

Il contratto di affidamento prevedrà, altresì, una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. La Stazione Appaltante effettuerà senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione. In detti casi la Stazione Appaltante comunicherà senza ritardo alla Prefettura competente l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.

Il contratto di affidamento prevedrà, infine, una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché non siano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

I concorrenti si impegnano, sin dalla partecipazione, ad accettare inoltre una clausola contrattuale che disponga la revoca dell'affidamento o la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, immediata e automatica, senza obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della Stazione Appaltante, in caso di:

- mancata tempestiva segnalazione alla Prefettura, con comunicazione data alla Delegazione G7, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari. Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria;
- mancata denuncia all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione delle prestazioni.

Art. 13 – Adempimenti e obblighi dell'aggiudicatario nel corso di vigenza del contratto

13.1 L'aggiudicatario ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata la Stazione Appaltante in ordine alla conservazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art.4.2 del presente Disciplinare di gara, producendo all'uopo idonea documentazione amministrativa.

In particolare, l'aggiudicatario ha l'obbligo di:

(i) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art.4.2 del presente Disciplinare;

(ii) comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art.106 del Codice.

13.2 L'aggiudicatario, oltre all'obbligo di cui al precedente comma, si obbliga altresì nelle varie fasi di organizzazione e gestione dei servizi:

- ad attenersi a tutte le direttive e disposizioni che saranno impartite dalla FMSI Servizi;
- ad assicurare un elevato livello qualitativo dei servizi, in linea con la rilevanza delle attività gestite;
- ad assumere gli impegni nei confronti dei fornitori in nome proprio e per conto della FMSI Servizi;
- a svolgere, con propri mezzi e con gestione a proprio rischio, tutte le attività strumentali necessarie e idonee ad assicurare il migliore risultato dell'espletamento delle prestazioni.

13.3 L'affidatario si obbliga infine a osservare la piena riservatezza sulle informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalla FMSI ai fini della migliore esecuzione delle prestazioni.

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa

14.1 I concorrenti si impegnano ad accettare sin dalla partecipazione una clausola contrattuale in base alla quale l'affidatario, nei casi di ritardo non giustificato rispetto ai tempi offerti dal Fornitore o richiesti dalla FMSI Servizi, risponderà degli eventuali danni materiali - documentalmente comprovati e contestati dalla Stazione Appaltante - che siano conseguenza immediata e diretta del proprio inadempimento.

14.2 In caso di grave disservizio con nocumento all'immagine della FMSI, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e affidare la fornitura ad altra impresa con addebito dei danni all'aggiudicatario inadempiente.

Art. 15 – Sospensione del servizio, recesso e risoluzione

È facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal contratto in qualunque momento, provvedendo esclusivamente al pagamento della parte di fornitura eseguita, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo. La volontà di recedere dal contratto sarà comunicata per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r.

Art. 16 – Corrispettivo del servizio e pagamenti

16.1 Il corrispettivo del servizio è determinato dall'offerta dell'aggiudicatario e si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, anche se dovessero verificarsi variazioni nel costo della manodopera, della misura degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali.

16.2 L'aggiudicatario non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere sovrapprezzi, rispetto a quanto offerto, né oneri aggiuntivi, salva la remunerazione dei servizi extracontratto eventualmente affidati in via di urgenza.

16.3 L'appalto è regolato dalla clausola della garanzia di risultato, per cui l'Affidatario si assume completamente l'onere di garantire lo svolgimento dei servizi, nel rispetto della tempistica presentata, con pieno soddisfacimento dell'Amministrazione appaltante, restando inteso che al venir meno dei risultati anche intermedi, l'Amministrazione applicherà specifiche penalità.

16.4 L'importo contrattuale per lo svolgimento dei servizi sarà corrisposto all'Affidatario ad avvenuto positivo espletamento dei servizi ed in seguito alla verifica finale da parte dell'Amministrazione in merito alla rispondenza delle attività svolte con quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto.

16.5 La liquidazione avverrà, a presentazione di regolare fattura da parte dell'Affidatario, entro 60 giorni dal suo ricevimento mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'Affidatario alle coordinate bancarie/IBAN indicate in fattura.

Art. 17 – Spese del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula e registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

La Stazione Appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

Art. 19 – Legge applicabile e definizione delle controversie

19.1 I rapporti tra la FMSI e l'Impresa aggiudicataria sono regolati:

- dalle vigenti disposizioni di legge, nonché da altre disposizioni inderogabili di legge in materia contrattuale;
- dalle clausole del presente capitolato tecnico di fornitura;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

19.2 Sono configurate e definite le responsabilità per:

- violazione di diritti di brevetti o d'autore;
- vizi, difetti, mancanza di qualità;
- danni derivati ai beni forniti da tali vizi e difetti;
- ritardata consegna.

19.3 La FMSI Servizi non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione della fornitura, l'impresa aggiudicataria abbia usato soluzioni di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Impresa aggiudicataria assume altresì l'obbligo di tenere indenne la FMSI Servizi da tutte le rivendicazioni, le responsabilità derivati dalla gestione od utilizzazione di uno o più prodotti della presente fornitura.

19.4 Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso di qualsiasi azione o rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuto a conoscenza. Qualora l'Impresa aggiudicataria riceva comunicazione scritta di qualsiasi azione o rivendicazione per la quale debba tenere indenne la FMSI Servizi, il detto aggiudicatario garantisce, senza limitazione alcuna e a proprie spese, la FMSI Servizi contro tali azioni o rivendicazioni. La FMSI Servizi potrà svolgere, a spese dell'Aggiudicatario, tutti i passi ragionevolmente richiesti dall'Aggiudicatario stesso in relazione a tali transazioni o difese.

19.5 Tutte le controversie insorte tra le parti, comunque riferibili alla presente procedura, saranno devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale, secondo quanto disposto dall'art.209 del Codice.